

Presidente. L'onorevole Gerardi ha facoltà di parlare.

Gerardi. Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Riprendo la parola perchè non posso lasciare la Camera sotto l'impressione delle cose dette dall'onorevole mio amico De Blasio. Dichiaro che assolutamente io ho avuto la sfortuna di non essere da lui compreso. Noi abbiamo inteso sempre di parlare, in questo articolo, di quegli utenti che non hanno un titolo legittimo. Ora qual titolo legittimo più efficace che l'aver eseguita una derivazione sotto l'impero di leggi che esistevano e vigevano in quell'epoca nella quale la derivazione è stata fatta? Queste derivazioni si trovano già fra quelle che sono sancite dall'articolo 1° dove è detto, che nessuno può derivare acque *se non ha titolo legittimo*; e qual titolo più legittimo che l'aver derivato l'acqua all'ombra delle disposizioni legislative che vigevano in quei tempi?

Noi non provvediamo con questo articolo che per coloro che non hanno alcun titolo, e quelli citati dal mio amico De Blasio non si trovano punto in questa condizione. E così chiarito il nostro accordo, voglio sperare che l'onorevole De Blasio non insisterà nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio.

De Blasio. Sono contento di aver provocato queste ulteriori dichiarazioni, dopo le quali ritiro la proposta.

Presidente. Veniamo ai voti. Rileggo l'articolo 26.

“ Per gli effetti dell'articolo 1° della presente legge il possesso trentennario anteriore alla promulgazione di essa avrà in ogni caso nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. ”

Chi lo approva sorga.

(*E approvato.*)

“ Art. 27. Per la formazione dell'elenco o catasto di cui l'articolo 23 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

“ La dichiarazione deve indicare :

1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione.

2° L'uso a cui l'acqua serve.

3° La quantità approssimativa dell'acqua

che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve.

4° Il titolo, ed in mancanza di questo, la durata del possesso.

“ Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, di ciascheduna provincia.

“ Trascorso detto termine, gli utenti che non avessero fatto la dichiarazione saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

“ Eguale multa sarà infitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però trascorso un triennio l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

Bonardi. Io seguirò il consiglio dato testè dall'onorevole relatore, e non ritarderò l'approvazione della legge, presentando emendamenti nè a questo, nè al successivo articolo.

Trattasi di disposizioni transitorie ed all'applicazione di queste può bastare anche il regolamento. Io mi limiterò quindi a fare qualche raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici in relazione alle disposizioni di questi due articoli.

Confesso la verità; io avrei preferito che per la constatazione dei diritti d'uso di acque pubbliche, attualmente esistenti, si fosse seguito il sistema dell'accertamento ufficiale, anzichè il sistema delle denunce obbligatorie sotto comminatoria di multa e, in caso, anche di perdita del diritto, come è stabilito in questo articolo; tanto più quando tale sistema tende ad uno scopo unicamente amministrativo e non già ad uno scopo dell'ordine giuridico attributivo di diritti; scopo amministrativo, che consiste semplicemente nel fare un elenco, una catastazione di queste derivazioni di acque pubbliche.

Ora, quando si mira soltanto alla compilazione di un elenco che debba servire di norma alle pubbliche amministrazioni, credo che sia eccessivo il minacciare ai ritardatari non solo la multa, ma, anche eventualmente, la sospensione dell'uso delle acque.

Ma, come ho detto, io non intendo di proporre in proposito alcun emendamento; raccomando soltanto, in primo luogo, che gli elenchi delle acque pubbliche, di cui è parola all'articolo 28, sieno pubblicati nelle provincie, non solo sui bollettini ufficiali, ma anche mediante affissione in tutti i comuni interessati, e ciò allo scopo di rendere più